Associazione Vigile Amico

20054 / 10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/04/2010

SENTENZA
N. 780/2010
REGISTRO GENERALE
N. 41593/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	CARLO GIUSEPPE BRUSCO	- Presidente -
Dott.	GAETANINO ZECCA	- Rel. Consigliere -
Dott.	RUGGERO GALBIATI	- Consigliere -
Dott.	LUISA BIANCHI	- Consigliere -
Dott.	ROCCO MARCO BLAIOTTA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA
nei confronti di:

1)
2)
3)

avverso la sentenza n. 11/2006 TRIB.SEZ.DIST. di MASCALUCIA, del 03/10/2007

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA
~~Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.~~
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

www.vigileamico.it

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Galati il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con rinvio

RILEVATO IN FATTO

Il Tribunale di Catania in qualità di giudice di appello, in riforma della sentenza di condanna pronunziata dal Giudice di Pace di Mascalucia, ha assolto [redacted] dal reato di lesioni colpose ad essi addebitato perchè il fatto non sussiste.
Contro il provvedimento di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania e Celano Maria, parte civile costituita, per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
All'udienza pubblica del 29/4/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

RITENUTO IN DIRITTO

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania denunzia Illogicità e contraddittorietà della motivazione di assoluzione, per avere opposto alla lineare decisione di primo grado una motivazione congetturale relativa ad un possibile contributo della persona offesa che avrebbe provocato la reazione del cane (che l'aveva addentata ~~da~~ attraverso un pertugio esistente nella barriera di recinzione del cantiere nel quale il cane stesso era rinchiuso) laddove di tale possibile contributo non esisteva riscontro alcuno in atti. Ma il PG ricorrente denunzia anche l'errore in forza del quale la sentenza impugnata si sarebbe inutilmente soffermata sulla pericolosità del cane (non catalogabile secondo le categorie indicate dal DM 19/4796) non efficacemente chiuso nel cantiere, laddove la verifica imposta dal capo di imputazione riguardava la addebitabilità di modalità di custodia (analiticamente indicate nel ricorso) imprudenti o negligenti.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania denunzia difetto di motivazione e sua contraddittorietà in adesione agli argomenti della sollecitazione depositata dalla parte civile e allegata al ricorso per cassazione del PM, argomenti (custodia negligente del cane, negligente omissione di segnalazioni di divieto di passaggio o di parcheggio davanti alla recinzione del cantiere e della presenza di un cane da guardia, imprudente e colpevole omissione di adeguata completezza delle chiusure idonea ad evitare che il cane sporgendosi verso l'esterno azzannasse chiunque passasse presso le feritoie aperte) che il ricorso fa propri per chiedere l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
[redacted] denunzia carenza assoluta di motivazione e/o contraddittorietà della stessa e violazione di legge in ordine alla mancata affermazione di responsabilità a carico dei due imputati

Questa Corte rileva che la sentenza impugnata pur ipotizzando una sorta di paradossale provocazione della vittima nei confronti del cane mordace (del quale in dibattimento di primo grado si è dichiarato proprietario [redacted] mentre [redacted] ha dichiarato di occuparsi anche lui dell'accudimento dei cani tenuti nel cantiere) , non dubita del fatto che il cane

www.vigileamico.it

dall'interno di una recinzione di cantiere abbia avuto la possibilità di azzannare, attraverso una soluzione di continuità nel sistema di recinzione, una persona che transitava all'esterno della recinzione stessa . Tanto bastava a rendere necessaria la verifica delle condotte dei "titolari del cantiere" sotto il profilo della adeguatezza della custodia dell'animale, custodia il cui onere gravava sui soggetti che disponendo del cantiere e del cane, ciascuno per il più specifico titolo risultante dagli atti, dovevano provvedere a che l'organizzazione del cantiere, gli impianti e le strutture d'esso e, da ultimo, gli animali in esso rinchiusi con funzione di custodia o altra tollerata funzione, non producessero lesioni personali agli intranei del cantiere e a chiunque con quelle strutture e con quegli animali avesse contatto per ordinaria occasione di vita o di lavoro.
La decisione impugnata risulta per un verso costruita secondo non corretti procedimenti argomentativi che pongono in luogo della certezza processuale ipotetiche dinamiche alternative, non argomentate inattendibilità della parte lesa, e congetture non riscontrate da alcun atto del processo, e, per altro verso, risulta non conforme a legge per la parte in cui ricava la impossibilità di individuare forme di imprudenza o negligenza proprio dalle argomentazioni congetturali e ipotetiche sopra richiamate.
La sentenza impugnata deve in conclusione essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania in altra composizione.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 29/4/2010

Gaetanino Zecca
Consigliere est

Carlo Giuseppe Brusco
Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 MAG. 2010
IL CANCELLIERE
Giulio MONTIBERIO